



Unione dei Comuni delle Serre Salentine
Aradeo, Collepasso, Neviano, Sannicola, Seclì e Tuglie

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE CONOSCITIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE ZOOFILA E ANIMALISTA DI VOLONTARIATO CHE SVOLGA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO AI FINI DI PREVENZIONE RANDAGISMO E TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SERRE SALENTINE (TUGLIE – COLLEPASSO E SECLÌ). TRIENNIO 2026 – 2028.

PREMESSO che la legge n. 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i. “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione dal randagismo” promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;

RICHIAMATO l’art. 4 della legge nr. 281 del 14 agosto 1991 con cui si prevede che “*1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite ((. . .)) attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti. 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.*”

VISTA la legge regionale nr. 2 del 7 febbraio 2020 “*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12*”;

RICHIAMATO l'art.2 comma 1 lett. n) che fornisce la definizione di Associazione protezionista o animalista;

In esecuzione della D.G.U. n. 10 del 4.6.2026 e della determinazione nr. 16 RG del 18/06/2026;

SI RENDE NOTO

che l'Unione dei Comuni delle Serre Salentine intende individuare, mediante procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), Enti del Terzo Settore qualificati come Organizzazioni di Volontariato (ODV) o Associazioni di Promozione Sociale (APS), operanti in ambito zoofilo/animalista, con cui stipulare apposita convenzione e garantire attività di controllo del territorio ai fini di prevenzione randagismo e tutela del benessere degli animali d'affezione nel territorio dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine (*Tuglie – Collepasso e Seclì*) per il **triennio 2026 – 2028**.

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi in favore dei soggetti coinvolti.

La convenzione sarà stipulata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime, ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 117/2017.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione appaltante: Unione dei Comuni delle Serre Salentine, Settore Affari Generali, con sede in Via Aldo Moro, 2 – 73040 – Aradeo (LE).

Pec.: unionecomuniserresalentine@pec.rupar.puglia.it

2. RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Giuseppe Caggia, nominato con Decreto del Presidente n. 7 del 31.12.2025.

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.

3. OGGETTO DELL'AVVISO

I Comuni appartenenti all'Unione delle Serre Salentine dovendo garantire l'attività di tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, in esecuzione della normativa statale, intende verificare l'esistenza di associazioni di volontariato disponibili a convenzionarsi e svolgere attività di controllo del territorio dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine per prevenire i casi di abbandono, mancata custodia, maltrattamento e mancato benessere degli animali d'affezione o situazioni di presenza di cani randagi o vaganti che sostituiscono pericolo per l'uomo o l'igiene pubblica, e vigilare sul rispetto delle normative vigenti in materia.

L'associazione individuata deve garantire almeno i seguenti servizi:

- a) un supporto alla Polizia Locale per il rispetto della legge e dei Regolamenti in materia di comportamento degli animali d'affezione nei luoghi pubblici;
- b) espletare il servizio di Vigilanza Zoofila sul territorio comunale;
- c) effettuare direttamente il prelievo e trasporto degli animali liberi incidentati e/o in gravi condizioni di salute rinvenuti nel territorio comunale e nel rispetto della normativa in materia;
- d) garantire un controllo del flusso degli animali recuperati, soccorsi, reimmessi sul territorio.

L'Associazione individuata sarà tenuta ad assicurare, con continuità operativa, tempestività d'intervento e piena efficienza funzionale, l'esecuzione delle prestazioni nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute animale e benessere degli animali d'affezione, ed in particolare:

- della Legge Regionale della Puglia 7 febbraio 2020, n. 2, recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione";
- del Regolamento Regionale 21 dicembre 2023, n. 14, attuativo della suddetta legge regionale;
- del Decreto del Ministero della Salute 9 ottobre 2012, n. 217, concernente i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture veterinarie pubbliche e private;
- nonché eventuali Regolamenti comunali per la tutela ed il benessere degli animali approvati dai singoli Enti (D.C.C. nr. 15 del 21.05.2026 del Comune di Tuglie);

Il servizio dovrà essere eseguito in piena aderenza alle disposizioni delle suddette fonti normative, assicurando la massima diligenza nell'erogazione del servizio.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONVENZIONE

L'attività svolta in favore delle Amministrazioni comunali appartenenti all'Unione (*al momento il servizio è richiesto esclusivamente per i Comuni di Collepasso, Tuglie e Seclì, salvo successiva delega di funzione da parte degli altri Comuni appartenenti all'Unione*) non comporta alcun onere a carico delle medesime, salvo contributi a titolo di rimborso spese a seguito di apposita rendicontazione annuale, in relazione al numero di interventi effettuati e dell'ampiezza del territorio presidiato.

Il pagamento delle prestazioni avverrà a consuntivo, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite e rendicontate per ciascun Comune.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà durata di **anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione**, con possibilità di rinnovo nei limiti consentiti dalla normativa vigente, previa valutazione dell'interesse pubblico.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La partecipazione alla presente procedura comparativa è riservata agli Enti del Terzo Settore (ETS) qualificati come Organizzazioni di Volontariato (ODV) ovvero Associazioni di Promozione Sociale (APS), operanti in ambito zoofilo/animalista, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella rispettiva sezione da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del presente Avviso.

I soggetti partecipanti devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nell'Albo regionale delle associazioni protezioniste e animaliste istituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), della L.R. Puglia 7 febbraio 2020, n. 2 ("Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione"), ove applicabile in relazione alle attività oggetto della presente procedura;
- coerenza statutaria: previsione, nello statuto e/o nell'atto costitutivo, di finalità e attività istituzionali coerenti con l'oggetto dell'Avviso e con le attività richieste, con particolare riferimento alla tutela degli animali d'affezione, al benessere animale e alle correlate attività di monitoraggio e supporto operativo;
- operatività territoriale: dimostrazione di una operatività stabile e documentata in uno dei Comuni appartenenti all'Unione, idonea e proporzionata allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, anche mediante disponibilità di un numero di volontari adeguato e di un'organizzazione interna compatibile con gli impegni richiesti;
- assenza di cause ostative: assenza di condizioni che escludano la possibilità di instaurare rapporti convenzionali con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, incluse le disposizioni in materia di prevenzione antimafia.
- regolarità e requisiti di affidabilità: regolarità rispetto alla normativa applicabile in materia assicurativa e previdenziale ove dovuta, nonché in materia di sicurezza sul lavoro nei limiti applicabili, con particolare riguardo alle coperture assicurative dei volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017; assenza, tra i soci fondatori, i componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché tra il personale eventualmente impiegato, di soggetti destinatari di condanne penali definitive per reati in materia di maltrattamento degli animali e/o di misure interdittive che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ferma restando l'applicazione della normativa vigente.

Resta fermo che l'ente candidato deve aver preventivamente verificato, sotto la propria responsabilità, che i volontari e gli eventuali altri operatori impiegati nelle attività oggetto della convenzione siano in possesso dei requisiti di affidabilità richiesti e operino nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale vigente.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE

- Mancato possesso dei requisiti di accesso;
- Mancato rispetto dei termini di presentazione della manifestazione di interesse;
- mancanza delle garanzie indispensabili al corretto svolgimento delle attività convenzionate (in particolare, coperture assicurative ex art. 18 CTS);
- mancata apposizione della firma sui documenti richiesti.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le associazioni interessate dovranno trasmettere istanza di adesione, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: unionecomuniserresalentine@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 26/06/2026.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "*Adesione convenzione Associazione Animalista – Unione dei Comuni delle Serre Salentine*".

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

A pena di esclusione, l'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a. All. 1 - MODULO DI ADESIONE, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante (ovvero da Procuratore munito di idonei poteri), con firma digitale oppure con firma autografa scansionata, corredato da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, ove ricorra, da copia della procura;

b. PROGETTO (massimo 5 facciate) recante l'illustrazione delle modalità di svolgimento delle attività oggetto dell'Avviso.

c. CURRICULUM DELL'ENTE (ODV/APS) con evidenza delle attività analoghe svolte, della capacità organizzativa e delle eventuali attività di formazione realizzate a favore dei volontari;

D. COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO;

E. COPIA DELLO STATUTO;

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

Al termine del periodo di ricezione delle istanze si procede:

- a) alla verifica della regolarità formale delle istanze e della documentazione prodotta;
- b) all'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e dell'assenza di cause ostative;
- c) alla valutazione dei progetti presentati e alla conseguente individuazione del/i soggetto/i con cui stipulare la Convenzione, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito indicati, fino a un massimo di 100 punti per ciascuna candidatura.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO	✓ Attività proposte; ✓ Modalità di gestione ed esecuzione delle attività; ✓ Descrizione delle modalità d'impiego del personale volontario o altri collaboratori; ✓ Qualità e quantità delle risorse strumentali messe a disposizione; ✓ Progetto volto alla tutela del benessere dell'animale;	MAX 30 PUNTI
PROPOSTE MIGLIORATIVE	✓ Provvede all'emissione di sanzioni a carico dei trasgressori anche avvalendosi della Polizia Locale.	MAX 25 PUNTI

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con le fasi successive, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva competenza e a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Nel caso in cui il presente Avviso non produca candidature utilmente valutabili ovvero non pervengano manifestazioni di interesse, l'Amministrazione comunale si riserva di indire una nuova procedura comparativa, ovvero di assumere diverse determinazioni con successivo provvedimento motivato, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento.

11. CONVENZIONE

Al termine del procedimento di selezione, si procederà alla stipula di apposita Convenzione tra l'Unione dei Comuni delle Serre Salentine e il soggetto individuato, volta a disciplinare l'attuazione del progetto e ogni ulteriore profilo organizzativo e operativo previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione sarà predisposta e sottoscritta, in rappresentanza dell'Unione dei Comuni, dal Responsabile competente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lo schema di Convenzione allegato al presente Avviso potrà essere integrato e/o aggiornato in coerenza con il progetto selezionato, esclusivamente per quanto necessario a renderne puntuale la disciplina attuativa, senza alterarne la natura, l'oggetto e la struttura essenziale.

Lo schema di Convenzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso e vincola i partecipanti fin dalla presentazione della candidatura, con l'impegno, in caso di individuazione, alla relativa sottoscrizione.

La Convenzione avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo, ove ritenuto opportuno e nel rispetto della normativa applicabile, potrà essere disposto per un ulteriore periodo di pari durata, alle condizioni stabilite in Convenzione.

L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni tempo e con provvedimento motivato, la facoltà di revocare l'affidamento e di disporre la conseguente cessazione anticipata della Convenzione nel corso della sua durata per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per mutate esigenze organizzative ovvero per mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rapporto convenzionale, nonché di procedere alla risoluzione in caso di grave o reiterato inadempimento del soggetto attuatore, secondo quanto previsto in Convenzione e dalla normativa vigente. In tali ipotesi, il soggetto attuatore non potrà vantare pretese risarcitorie o indennitarie nei confronti dell'Amministrazione.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni delle Serre Salentine con sede legale Piazza Municipio – 73040 – Aradeo (LE) Pec.: unionecomuniserresalentine@pec.rupar.puglia.it - Partita IVA: **03704680754** - Codice Fiscale: **93067260757**.

L'Unione dei Comuni delle Serre Salentine ha nominato il **Responsabile per la protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO)** S.V.I.C. Srl - rp@svic.it - Viale G. Rossini 1/c - 73100 Lecce.

Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali Dott. Giuseppe Caggia.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.

13. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato, per n. **7 (sette) giorni** sull'Albo Pretorio della Stazione Appaltante.

Per informazioni e chiarimenti è possibile trasmettere opportuna comunicazione a mezzo pec.: unionecomuniserresalentine@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il giorno 25.06.2026.

Aradeo, 19/06/2026

Il Responsabile del Settore AA.GG.

Dott. Giuseppe Caggia